

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORREGROTTA E L'ESERCIZIO COMMERCIALE  
PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO  
SPESA/VOUCHER PER L'EMERGENZA SOCIO ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER  
L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI,  
PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS)

CIP: 2014.IT.05.SFPO.014/2/9.1/7.1.1/0262 CUP: F91E20000010002

TRA

Il Comune di TORREGROTTA, codice fiscale 00343400834 nella persona di \_\_\_\_\_, che interviene al presente atto in qualità di \_\_\_\_\_

E

l' Esercizio commerciale \_\_\_\_\_ con sede in Torregrotta - Via \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_ che interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa/Voucher per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas) presso gli esercizi commerciali convenzionati, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.124 del 28.03.2020 e ss.mm. ed ii. e del D.D.G. n.304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni. L'esercente dichiara - di essere in regola con le norme sull'autorizzazione all'esercizio di dell'attività commerciale; - di non avere riportato condanne penali per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità organizzata, truffa allo Stato e frode alimentare o sanitaria di cui agli articoli 439, 440, 442, 444, 515 del codice penale - di essere iscritto per attività inerente l'oggetto dell'affidamento presso la Camera di Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura competente al numero \_\_\_\_\_.

**ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO**

I buoni spesa del valore di euro ..... (.....) e .... (.....) sono rilasciati dal Comune di Torregrotta e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro il \_\_\_\_\_.

**ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO**

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di apposita documentazione, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato. I commercianti hanno l'obbligo di annullare i buoni con timbro e firma

dell'esercizio. I buoni vistati dovranno essere consegnati al Comune emettente unitamente a copia della documentazione fiscale (scontrino) relativa ai beni acquistati dal beneficiario.

L'importo dello scontrino non può essere inferiore al valore del buono erogato. Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'Ufficio Protocollo del Comune con cadenza quindicinale. Per il pagamento dei buoni, l'esercente dovrà presentare i buoni timbrati e firmati, corredati da copia degli scontrini giustificativi dell'operazione. Il pagamento da parte del Comune, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

#### **ART. 4 – CONDIZIONI**

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal soggetto a cui è riconducibile lo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. L'esercizio commerciale si impegna a praticare sui prodotti acquistati uno sconto nella misura pari al \_\_\_\_\_% diconsì (\_\_\_\_\_ ) sui prezzi praticati al pubblico; della percentuale di sconto concordato verrà data pubblicità ed informazione sull'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Torregrotta.

#### **ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA**

Con il buono spesa/voucher possono essere acquistati beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas). Si rappresenta che il buono spesa è titolo di legittimazione del suo possessore all'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per un valore massimo pari al suo controvalore in denaro e che la scelta dell'esercizio commerciale, tra quelli aderenti all'iniziativa, ove spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari. Si precisa, inoltre che il buono spesa non può essere utilizzato per la vendita di alcolici (vino, birra e super alcolici vari, per arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.) e non è cedibile. È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

#### **ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al 31 dicembre 2020.

#### **ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI**

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa di cui al regolamento generale europeo n. 2016/679.

#### **ART. 8 – CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

#### **ART. 9 – CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Messina., restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

### **ART. 10 – DOMICILIO**

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale del Comune di Torregrotta.

### **ART. 11 – SPESE CONVENZIONE**

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

### **ART. 12 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Torregrotta, li \_\_\_\_\_

**Il Comune di Torregrotta**

**L'Esercizio Commerciale**